



Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia  
Settore *Valutazione di Impatto Ambientale*  
*Valutazione Ambientale Strategica*

CONFERENZA DEI SERVIZI  
(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

**Riunione del 24/11/2022**

**Oggetto:** VIA postuma ex art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e D.G.R. n. 931/2019 con modifiche relative all'esistente impianto di trattamento fanghi, sito in via Sant'Andrea 121 nel comune di Santa Croce sull'Arno (PI). Proponente: Consorzio Aquarno spa.

*VISTI*

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";
- la L. n. 241/1990 - "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- la L.R. n. 40/2009 - "*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*";
- la L.R. n. 10/2010 - "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*";

Richiamate le proprie delibere:

- G.R. n. 931 del 22/07/2019 - "*Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010*";
- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - "*L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*";

**Visto che**

la società Consorzio Aquarno s.p.a. - con sede legale a Santa Croce sull'Arno (PI), in via del Bosco 283 località Cerri, C.F./P.IVA: 008575000508 (di seguito il Proponente) - in data 28/02/2022 (al protocollo regionale nn. 0092190, 0092191, 0092192, 0092193, 0092194 del 07/03/2022) - ha depositato presso il Settore regionale Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) l'istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 43 comma

6 della L.R. 10/2010, relativamente all'esistente impianto di trattamento fanghi, ubicato in via Sant'Andrea 121 nel comune di Santa Croce sull'Arno (PI) e in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Pisa con Determinazione Dirigenziale n. 535 del 31/01/2013 (attività IPPC 5.3) come da ultimo aggiornata con Decreto n. 20698 del 17.12.2019 della Regione Toscana, trasmettendo i relativi elaborati;

l'istanza è stata presentata in occasione del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ex art. 29 octies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, con modifica impiantistica, già realizzata e operativa, consistente nell'installazione del serbatoio di accumulo del fango chimico fisico e nella sua interconnessione alla condotta d'ingresso e alla sezione delle 4 centrifughe esistenti, tre dedicate ai fanghi in arrivo da trattamento biologico e una dedicata al fango in uscita dal trattamento chimico fisico del depuratore Aquarno;

il progetto ricade nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) e gli impatti interessano il territorio del medesimo comune e quello del Comune di Castelfranco di sotto (PI);

l'impianto rientra tra quelli di cui alla lettera n "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11 , ed all'Allegato C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" dell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006;

il procedimento in oggetto include anche la Valutazione di Incidenza sul Sito Natura 2000:

- ZSC "Cerbaie", identificata dal codice IT5170003, ubicata a circa 1,6 km in direzione nord ovest dallo Stabilimento;
- ZPS "Montefalcone", identificata dal codice IT5170004, ubicata a circa 1,9 km in direzione nord ovest dallo Stabilimento;

#### **Dato atto che**

il Settore VIA ha chiesto, con nota prot. 0118182 del 22/03/2022 e successivamente con nota prot. 0163515 del 20/04/2022, il perfezionamento dell'istanza che il proponente ha provveduto a trasmettere con nota prot. 0157067 del 14/04/2022 e con nota prot. 0171275 del 27/04/2022;

il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, in applicazione della D.G.R. 1196/2019, Allegato A, pari a € 1.847,68 come da nota di accertamento n. 24828 del 13/05/2022;

a seguito del positivo esito della verifica di completezza documentale di tutta la documentazione presentata, in data 06/05/2025, il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito *web* regionale l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006. Detta forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della L. 241/1990;

il procedimento è stato pertanto avviato in data 06/05/2025;

il Settore VIA con nota prot. 0185864 del 06/05/2022 ha chiesto contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali e agli altri Soggetti interessati; sono stati acquisiti i contributi dei seguenti Soggetti:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0259821 del 28/06/2022);
- ARPAT (prot. 0291862 del 21/07/2022);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. 0255942 del 24/06/2022);
- Settore Autorizzazioni integrate ambientali (prot. 0263873 del 30/06/2022);
- Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamento atmosferico (prot. 0267357 del 04/07/2022);
- Settore Autorizzazione rifiuti (prot. 0296699 del 26/07/2022);
- Settore Tutela della natura e del mare (prot. 0299450 del 27/07/2022);

in esito alla fase di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

con nota prot. 0302224 del 29/07/2022, il Settore VIA ha chiesto al proponente documentazione integrativa e di chiarimento, da depositare entro il termine di 30 giorni;

in data 08/08/2022, con nota prot. 0312262, il proponente ha presentato, ai sensi del comma 5, dell'allegato A alla D.G.R. 22 luglio 2019, n. 931, una richiesta di centottanta giorni di sospensione del termine per la presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento;

con nota prot. 0313890 del 08/08/2022, il Settore VIA ha accolto parzialmente per trenta giorni l'istanza di sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni richiesta sopra citata;

con note prot. 0366546, 0366572, 0366595 e 0366602 del 27/09/2022, il Proponente ha provveduto a depositare la documentazione integrativa e di chiarimento;

con nota prot. 0390025 del 13/10/2022, il Settore VIA ha indetto una Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 241/1990, convocando la prima riunione per il giorno 24/11/2022; con la stessa ha comunicato altresì la proroga di 30 giorni del termine per l'adozione del provvedimento finale, ai sensi di quanto previsto all'art.9 dell'Allegato A alla D.G.R.T. n.931 del 22/07/2019;

con la medesima nota del 13/10/2022 il Settore VIA ha altresì richiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati;

a seguito delle suddette richieste, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori dei seguenti Soggetti:

- ARPAT (prot. 0453132 del 23/11/2022);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamento atmosferico (prot. 0426786 del 09/11/2022);

- Settore Genio Civile Valdarno inferiore (prot. 0428582 del 10/11/2022);

- Settore Autorizzazione rifiuti (prot. 0444580 del 18/11/2022);

- Settore Tutela della natura e del mare (prot. 0450012 del 21/11/2022);

**Dato atto altresì** che, in base alla documentazione complessivamente acquisita, emerge, tra l'altro, quanto segue:

la Società Consorzio Aquarno S.p.A. gestisce dal 2014 l'impianto dedicato al trattamento dei fanghi di depurazione (detto anche Unità Trattamento Fanghi), precedentemente gestito dalla Società Ecoespanso S.r.l.. Il prodotto finale del trattamento (codice EER 19.01.12) è il granulato inerte (KEU) impiegato, previa miscelazione con carbonato di calcio secondo il progetto originario, per la produzione di Plastofill per l'edilizia (autorizzazione ancora in essere), ed ora invece inviato a recupero, senza miscelazione, nei cementifici e per la produzione di conglomerati cementizi in quanto la sezione di produzione Plastofill dello stabilimento è fuori esercizio da 2014.

I fanghi provengono dal depuratore consortile Aquarno, sito in via del Bosco 283 nel comune di Santa Croce sull'Arno, gestito dalla stesso proponente e classificato come impianto di trattamento di acque reflue urbane a prevalenza industriale; l'impianto di depurazione è stato sottoposto ad un procedimento di VIA postuma concluso con D.G.R. n. 1476 del 27/12/2017 con prescrizioni e raccomandazioni ed è attualmente autorizzato in regime di AIA con decreto n. 21544 del 29/12/2020, come da ultimo modificata con decreto n. 12294 del 17/06/2022, per il trattamento di acque reflue con potenzialità di 2.050.000 A.E., relativamente alle attività IPPC Codice 6.11 e 5.3.a).

Sono altresì conferite le seguenti tipologie di rifiuti direttamente su gomma quali:

- fanghi provenienti da esterni derivanti dal trattamento di acque reflue urbane e di reflui conciarci aventi i seguenti codici EER 190805, EER 190206, EER 190812, EER 040106, EER 040107 provenienti esclusivamente dalla Regione Toscana,
- fanghi prodotti dall'unità Recupero Cromo del Consorzio Aquarno, ubicato in Provincia di Pisa, ottenuti dal trattamento dei bagni esausti di conceria contenenti cromo ai fini del recupero del solfato basico di cromo (EER 190206).

Inoltre, con Decreto Dirigenziale n. 8995 del 26/06/2017 è autorizzato a trattare anche fanghi da altri trattamenti di acque reflue industriali, in particolare quelli provenienti dal distretto conciario vicentino, aventi codice EER 190814;

lo stabilimento è attualmente collegato al depuratore Aquarno tramite un fangodotto lungo circa 2,7 km e costituito da 5 condotte:

- 2 utilizzate per il trasferimento dei fanghi ispessiti del depuratore ognuna è dedicata ad una tipologia di fango (EER 190812 o EER 190814) e 1 di riserva in caso di guasto delle altre;
- 1 linea di ritorno del "centrato" (acqua separata dal fango nelle centrifughe) verso il depuratore Aquarno;
- 1 di alimentazione di acqua industriale dall'impianto di depurazione.

Lo stabilimento, nell'assetto attuale, comprende le seguenti sezioni:

- fangodotto e sezione di ricezione, stoccaggio e centrifugazione fanghi: i reflui prodotti dall'impianto di depurazione Aquarno (fanghi ispessiti), sono trasferiti tramite fangodotto all'impianto di trattamento fanghi dove sono stoccati in attesa di essere avviati alle lavorazioni. I fanghi sono quindi inviati alle centrifughe, che rappresentano il primo stadio di trattamento e consentono di ottenere allo scarico un fango palabile al 25-28% di secco;
- impianto di inertizzazione a caldo (impianto KEU): produzione granulato inerte attraverso l'essiccamento, la pirolisi e la sinterizzazione dei fanghi in uscita dalle centrifughe. All'impianto di inertizzazione a caldo possono essere inviati anche i fanghi palabili che arrivano in impianto mediante trasporto su gomma;
- deposito del granulato e produzione di Plastofill: il granulato in uscita dall'impianto di inertizzazione a caldo è accumulato temporaneamente in silos, da dove viene poi prelevato con camion, ad uso interno dello Stabilimento e, dopo essere stato nuovamente trattato con acqua per l'abbattimento delle polveri, trasferito nell'area di deposito ricavata nello stesso edificio dell'impianto di produzione Plastofill, ma separata da parete divisoria, per il successivo conferimento agli impianti di recupero. La produzione nella sezione Plastofill di materiale silico-calcareo da commercializzare come materia prima per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi è cessata nel 2014.

Le differenti aliquote di fango inviate dal Depuratore sono:

- i fanghi ispessiti provenienti dal trattamento biologico (circa 3-4% di solidi sospesi) – EER 190812 che sono inviati direttamente all'interno di una vasca di accumulo (1.000 m<sup>3</sup>) presente nell'Unità Trattamento Fanghi. All'interno di tale vasca i fanghi vengono mossi mediante un carroponte rotante (che convoglia l'eventuale sedimentazione verso il centro della vasca) e mantenuti ad un livello pari a circa il 60%, in modo da assicurare l'alimentazione delle centrifughe di circa 6 ore in caso di riduzione o interruzione del flusso in arrivo dal depuratore. La vasca di accumulo è dotata di un raschiatore di fondo che evita la sedimentazione del fango. I fanghi, aspirati nella parte centrale della vasca da pompe, sono inviati all'ingresso delle centrifughe;
- i fanghi ispessiti provenienti dal trattamento Chimico-Fisico (circa 3-4% di solidi sospesi) – EER 190814 che sono inviati, tramite una seconda linea del fangodotto, direttamente all'interno di un serbatoio di stoccaggio (60 m<sup>3</sup>), situato in prossimità della vasca di accumulo dell'unità trattamento fanghi. I fanghi, dal cono di scarico del serbatoio attraverso la tubazione di aspirazione della pompa in servizio, sono inviati all'ingresso della centrifuga.

La modifica impiantistica già realizzata e operativa consiste nell'installazione del serbatoio di accumulo del fango chimico fisico e nella sua interconnessione alla condotta d'ingresso e alla sezione delle 4 centrifughe esistenti, tre dedicate ai fanghi in arrivo da trattamento biologico e una dedicata al fango in uscita dal trattamento chimico fisico del depuratore Aquarno;

per quanto riguarda le emissioni in atmosfera significative sono:

- E1 relativa al camino della linea trattamento degli effluenti gassosi (i gas di scarico provenienti dal post combustore dalle linee di pirolisi e sinterizzazione; gli incondensabili generati nelle fasi di essiccamento; l'aria aspirata, utilizzata come aria comburente, dalla vasca di accumulo in arrivo dal fangodotto, dal locale centrifughe, dalla buca fanghi e dai nastri trasportatori.) costituita da: post combustore con sistema DeNOx del tipo SNCR; caldaia; quencher; reattore a secco (attualmente funziona solo da camera di calma); filtri a manica; scrubber; camino emissione finale in atmosfera con sistema di monitoraggio in continuo (SME);
- E2 camino di emergenza associato ad una torre di abbattimento a doppio stadio acido/base che tratta gli effluenti gassosi provenienti dalla sezione di centrifugazione. Tale emissione è attiva solamente in condizioni di emergenza dovute a malfunzionamenti del post-combustore e/o della relativa linea fumi o in corrispondenza di fermate programmate per la manutenzione della sezione di trattamento termico dei fanghi/ programmate per la manutenzione della sezione di trattamento termico dei fanghi/ della sezione di

trattamento dell'effluente gassoso;

- due camini denominati E3 ed E4 associati alla linea di produzione del Plastofill e non più attivi;

nel corso del presente procedimento sono state richieste alcune integrazioni e chiarimenti al Proponente e nella documentazione integrativa depositata in data 27/09/2022, il proponente ha depositato lo Studio di Impatto Ambientale e la Sintesi non tecnica revisionati assieme ai seguenti elaborati:

- documento principale di risposta alla richiesta di integrazioni e chiarimenti;
- verifica criteri di localizzazione del PRB per nuovi impianti di S/R applicata alla installazione esistente;
- dismissione sezione impianto Plastofill;
- conformità sistema monitoraggio in continuo (SME) dell'emissione E1;
- integrazione della valutazione di incidenza con le "condizioni d'obbligo" ai sensi della D.G.R.T. 13/2000;
- integrazione allo studio modellistico della dispersione degli inquinanti in atmosfera emissione E1 con ricadute al suolo di PCDD/F ed eventuali contributi dei PCB-DL usualmente associati ai PCDD/F;
- verifiche di cui all'art.237 octies c.3-4 del d.lgs. 152/06 per post-combustore;

in particolare, per quanto riguarda gli aspetti programmatici, in merito alla verifica effettuata dei criteri di localizzazione per nuovi impianti di trattamento rifiuti ex Allegato 4 del PRB paragrafo 3.1 e 3.5, il proponente ha evidenziato che l'impianto rientra:

- in riferimento ai criteri localizzativi escludenti punto 3.2 "*Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della LR 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della LR 3/1/2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI)*". Una porzione marginale dello stabilimento esistente interferisce con la fascia di rispetto di 10 m apposta al fosso Maestro Dogaia che si sviluppa lungo il confine ovest dello Stabilimento stesso (fascia del vincolo di polizia idraulica di cui all'art.3 della L.R. 41/2018). L'interferenza riguarda aree libere da impianti, in parte interessate dalle sistemazioni a verde presenti lungo il confine dello stabilimento. Sono garantiti gli spazi necessari ai fini della manutenzione del reticolo idrografico in questione;

- in riferimento ai criteri localizzativi penalizzanti punto 3.6 "*Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica media e nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 50 e 200 anni*". Lo stabilimento esistente ricade in aree classificate P2 a pericolosità idraulica media e nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 50 e 200 anni;

- in riferimento ai criteri localizzativi penalizzanti punto 4.6 "*Aree sensibili di cui all'art.91 del D.Lgs. 152/06*". Lo stabilimento esistente ricade nella vasta area sensibile di cui all'art. 91 del D.Lgs. 152/2006 definita come "Area sensibile dell'Arno". I prelievi e gli scarichi idrici sono effettuati in accordo a concessioni (prelievo da pozzi di cui alla DD della Provincia di Pisa n.3969/2015) e autorizzazioni vigenti (scarichi autorizzati ai sensi dell'AIA). L'unico scarico in corpo idrico superficiale dello stabilimento è lo scarico denominato S1, nel Fosso Maestro Dogaia, in cui è eventualmente scaricato il troppo pieno della vasca di raccolta delle acque meteoriche dilavanti le coperture, le acque meteoriche dilavanti i piazzali puliti e le acque di lavaggio dei piazzali puliti a servizio dell'area sud;

- in riferimento ai criteri localizzativi penalizzanti punto 4.7 "*Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee*". L'unico impatto potenziale sull'ambiente idrico determinato dai consumi idrici associato all'emungimento di acqua dai 4 pozzi che avviene nel rispetto dei volumi massimi della concessione rilasciata dalla Provincia di Pisa. L'unico scarico dell'impianto esistente in corpo idrico superficiale (Fosso Maestro Dogaia) è quello relativo alle eventuali acque del troppopieno della vasca di raccolta delle acque meteoriche dilavanti le coperture, le acque meteoriche dilavanti i piazzali puliti e le acque di lavaggio dei piazzali puliti a servizio dell'area sud, ovvero acque meteoriche provenienti da aree non contaminate. Con riferimento alle acque sotterranee si precisa che nello stabilimento sono installati 5 piezometri su cui vengono condotti monitoraggi ai sensi dell'AIA vigente con frequenza trimestrale. Le analisi effettuate hanno mostrato il superamento della Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) ai sensi del D.Lgs.152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2 per i parametri Manganese e Solfati nella matrice acqua sotterranea che, come rilevato dalla stessa ARPAT nella propria visita ispettiva del 2020, possono essere attribuiti a cause geogeniche da approfondire nei campionamenti successivi. A seguito delle analisi effettuate in contraddittorio con ARPAT nell'aprile 2021, Aquarno ha effettuato la notifica di potenziale contaminazione ai sensi dell'art.245 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. È stato pertanto predisposto il Piano di Caratterizzazione (PdC), inviato nel giugno 2021 e approvato in sede di Conferenza dei Servizi del

01/10/2021. Gli approfondimenti condotti in fase di predisposizione del PdC confermano che i valori riscontrati per Magnanese e Solfati non sono infrequenti in questa porzione di pianura e sono riconducibili alla configurazione geologica dell'area;

- in riferimento ai criteri localizzativi escludenti punto 5.4 *“Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti”*. Parte dell'area di stabilimento lungo il confine ovest è interessata dalla fascia di rispetto stradale della Nuova Bretella del Cuoio. Fermo restando che la realizzazione della viabilità in oggetto è posteriore all'installazione gestita dal Consorzio Aquarno, si segnala che le aree interferite sono libere da impianti, essendo occupate dalla viabilità interna dello stabilimento e dalle sistemazioni a verde lungo la recinzione. Alcune porzioni dello stabilimento sono inoltre interessate dalla fascia di rispetto di un elettrodotto;

- in riferimento ai criteri localizzativi escludenti punto 5.5 *“Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa L.R. 25/98”*. Nell'area dello stabilimento esistente è presente un procedimento di bonifica identificato con codice PI-1006. A seguito delle analisi effettuate in contraddittorio con ARPAT nell'aprile 2021, Aquarno ha infatti effettuato la notifica di potenziale contaminazione da Solfati ai sensi dell'art.245 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. È stato pertanto predisposto il Piano di Caratterizzazione (PdC), inviato nel giugno 2021 e approvato in sede di Conferenza dei Servizi del 01/10/2021. Gli approfondimenti condotti in fase di predisposizione del PdC confermano che i valori riscontrati per Manganese e Solfati non sono infrequenti in questa porzione di pianura e sono riconducibili alla configurazione geologica dell'area così come rilevato dalla stessa ARPAT. Nel sito vengono effettuati monitoraggi ai sensi dell'AIA vigente con frequenza trimestrale su 5 piezometri collocati a monte e a valle idrogeologica dell'area. Il set analitico degli inquinanti monitorati nei piezometri di stabilimento è quello inizialmente proposto da Aquarno integrato secondo le richieste di ARPAT effettuate in occasione della visita ispettiva del 2020, che hanno portato all'inserimento anche di parametri quali arsenico e antimonio, presenti nel KEU;

per quanto riguarda gli aspetti progettuali, il proponente ha confermato la propria intenzione di dismettere la sezione di produzione Plastofill. La dismissione prevede lo smontaggio dell'impianto esistente (strutture meccaniche fuori terra e quadri elettrici di alimentazione e controllo fuori servizio) e la consegna ad un'azienda con cui è stata già finalizzata la trattativa commerciale e attende solo il parere dell'ente di controllo per l'avvio delle attività di smontaggio. Non sono previsti lavori nel sottosuolo per cui la pavimentazione dell'edificio e i piazzali esterni non subiranno danneggiamenti. Non sono presenti materiali isolanti contenenti sostanze pericolose di rivestimento dei componenti, data la lavorazione a freddo eseguita dall'unità di produzione Plastofill. Le parti meccaniche smontate saranno reinstallate presso un altro sito, per cui non è prevista la produzione di rifiuti se non qualche sfrido di lavorazione e comunque si tratterà sempre di lamiere o tubazioni metalliche di gestione corrente. Al momento non è prevista alcuna diversa destinazione d'uso dei locali se non quella di eventuale magazzino per i materiali di esercizio o manutenzione dell'impianto e per le parti di ricambio.

#### **Dato atto che**

con nota del 13/10/2022 (prot. 0390025), il Settore VIA ha indetto e convocato, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L. 241/1990, la presente riunione della Conferenza dei Servizi istruttoria al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA in parola, nonché acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei seguenti Soggetti interessati:

- Comune di Santa Croce sull'Arno
- Comune di Castelfranco di Sotto
- Provincia di Pisa
- ARPAT – Dip. di Pisa
- Azienda USL Toscana Centro – Dip. Prevenzione Zona Empolese Valdarno inferiore
- IRPET
- Autorità di Bacino distrettuale Appennino settentrionale
- Autorità Idrica Toscana Conferenza territoriale 2 Basso Valdarno
- Acque SpA
- Settore regionale Autorizzazioni integrate ambientali
- Settore regionale Autorizzazioni rifiuti
- Settore regionale Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamento atmosferico

- Settore regionale Tutela della natura e del mare
- Settore regionale Genio Civile Valdarno inferiore
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio

ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata il Proponente Consorzio Aquarno S.p.A.;

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3 bis, dell'odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito *web* della Regione Toscana. A seguito di detta pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

**Dato altresì atto** che, l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 24/11/2022, avviene in videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 10.10 la Responsabile di P.O. del Settore VIA Ing. Anna Maria De Bernardinis, delegata a presiedere con Ods n. 6 del 17/11/2022, la quale ha verificato la validità delle presenze con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
ARPAT - Dipartimento di Pisa	Marco Paoli	Responsabile
Comune di Santa Croce sull'Arno	Gabriele Cerri	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza del Proponente Consorzio Aquarno S.p.A. Francesco Capriotti, Omar Retini, Caterina Mori, Antonio Lasi, Francesca Romana Tomaselli e Roberto Mastracci;

sono infine presenti i funzionari regionali: Paolo Dall'Antonia per il Settore VIA;

il Settore VIA apre la seduta evidenziando che il fine della seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria è quello di svolgere un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA postuma relativamente all'esistente impianto di trattamento fanghi, ubicato in Sant'Andrea 121 nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI), nonché di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA);

Il Settore VIA ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, la procedura di VIA postuma si riferisce all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, e che la stessa, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 17 bis del D.P.G.R. 19/R/2017, la procedura di VIA postuma:

- per le parti di opere e impianti esistenti interessati da modifiche è finalizzata ad individuare, descrivere e valutare i relativi impatti sull'ambiente delle modifiche proposte e si conclude con un giudizio in ordine alla compatibilità ambientale o meno delle modifiche medesime e con l'individuazione di eventuali misure di mitigazione, compensazione o monitoraggio;
- per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, prende in esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo, e si conclude con l'individuazione di specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economico finanziaria delle medesime misure in relazione all'attività esistente.
- prende in esame gli impatti cumulativi delle eventuali modifiche rispetto alle opere e agli impianti esistenti, in modo tale da considerare l'effetto globale dell'attività in esame comprensivo delle modifiche e delle parti di opere ed impianti preesistenti e non incise dalle modifiche.
- tiene conto:
  - a) che una parte o la totalità delle attività sono esistenti e insediate da tempo sul territorio;
  - b) della conformità dell'attività esistente a norme e standard in materia ambientale, come risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni.

Ciò premesso, vengono poi informati i presenti circa i pareri ed i contributi tecnici pervenuti alla data odierna (conservati agli atti del Settore VIA e pubblicati sul sito *web* regionale) e di seguito in sintesi riportati:

- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale, con nota prot. 0259821 del 28/06/2022, espressa sulla documentazione iniziale, rileva quanto segue in relazione al:
- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 (PGRA);
- Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 (PGA);
- Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI);
- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno;

“Con riferimento al PGRA, l'area di intervento:

- è classificata a pericolosità da alluvione media P2, nella quale ai sensi dell'articolo 9 della disciplina di Piano, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua).

Con riferimento al PGA, l'area di intervento:

- interessa i corpi idrici superficiali Antifosso di Usciana, classificato in stato ecologico scarso (con obiettivo del raggiungimento dello stato sufficiente al 2027) e in stato chimico buono (con obiettivo del mantenimento dello stato buono) e Canale Usciana – del Terzo, classificato in stato ecologico cattivo (con obiettivo del raggiungimento dello stato sufficiente al 2027) e in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);

- interessa il corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore e Piana costiera pisana – Zona S. Croce, classificato in stato chimico scarso (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e quantitativo non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);

pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Con riferimento al PBI, l'area di intervento:

- è classificata come area con acquifero “a disponibilità idrica molto inferiore alla ricarica – D4” (ai sensi dell'art. 9 delle norme di PBI);

- si colloca all'interno dell'acquifero di Fucecchio – S. Croce sull'Arno, il cui bilancio idrico evidenzia una situazione ai limiti dell'equilibrio causata dall'alta densità dei prelievi da falda ad uso prevalentemente industriale all'interno del cosiddetto “comprensorio del cuoio”. Per queste note criticità tale comprensorio è oggetto di un Accordo di programma Integrativo per la gestione della risorsa idrica, di cui sono firmatari Ministero dell'Ambiente, Regione, Autorità di bacino, Province, enti locali e categorie produttive, che prevede, tra l'altro, la totale sostituzione dei prelievi da falda ad uso industriale con acqua reflua opportunamente trattata e convogliata;

pertanto, eventuali nuovi prelievi idrici potranno essere assoggettati a limitazioni o condizionamenti di cui alla stessa disciplina normativa di PBI.”;

il Settore Genio Civile Valdarno inferiore, con nota prot. 0255942 del 24/06/2022, espressa sulla documentazione iniziale rileva quanto segue:

“Nella documentazione visionata non sono rilevabili le distanze dei nuovi manufatti dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio superiore di sponda del corso d'acqua denominato Fosso Maestro Dogaia, appartenente al reticolo idrografico di cui alla LR n.79/2012. Si rende quindi necessario che sia rappresentato il rispetto delle distanze di legge di cui al comma 1, dell'art. 3, della L.R. n. 41/2018.

L'approvvigionamento idrico dell'impianto è garantito dalla presenza di n. 4 pozzi, essendo la Proponente titolare di concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso industriale per un quantitativo pari a 380.000 mc/anno (ex pratica n. 1302, divenuta pratica SIDIT 2470/2021), per la quale la stessa società ha richiesto il rinnovo con istanza acquisita al protocollo regionale in data 28/06/2021 con n. 0268522.

Per quanto riguarda gli scarichi finali dei reflui generati dallo stabilimento, si prende atto che gli scarichi delle acque di seconda pioggia, denominati S1 e S2, recapitano nel Fosso Maestro Dogaia, che corre parallelo al confine ovest dell'area interessata dall'impianto. Nella documentazione scaricata non risulta esplicitato se la Proponente sia in possesso della necessaria autorizzazione e/o concessione ai fini idraulici dei suddetti scarichi.

Per quanto sopra esposto si comunica che la Proponente, qualora non ne sia già in possesso, dovrà acquisire la necessaria autorizzazione/concessione idraulica per i suddetti scarichi idrici nel Fosso in argomento.



*Infine si rileva che il sito interessato dall'impianto ricade in aree perimetrare a pericolosità da alluvione fluviale P2 dal vigente PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, corrispondente a pericolosità da alluvioni poco frequenti, ai sensi della L.R. n. 41/2018 e pertanto, in relazione all'attuazione di interventi edilizi in tale area, in termini di gestione del rischio da alluvioni, trova applicazione la suddetta legge regionale. Tali valutazioni, in questo contesto, però non spettano a questo Ufficio e si rimandano al soggetto competente.”;*

Nella successiva nota del 10/11/2022, espressa sulla documentazione integrativa, il Genio Civile prende atto dei chiarimenti forniti dal proponente. In particolare prende atto che “*in merito al rispetto delle distanze di legge di cui al comma 1, dell'art. 3, della L.R. n. 41/2018, circa il fatto che i “nuovi manufatti” (serbatoio di accumulo del fango chimico fisico e sua interconnessione alla condotta d'ingresso e alla sezione delle 4 centrifughe esistenti), si collocano tutti esternamente alla fascia di rispetto di 10 m, come rappresentato nell'allegata planimetria in Figura 2.4.1a.*

*In merito al possesso da parte del Proponente della necessaria autorizzazione/concessione idraulica per gli scarichi finali dei reflui generati dallo stabilimento nel Fosso Maestro Dogaia, che corre parallelo al confine ovest dell'area interessata dall'impianto, si riscontra nel sopracitato documento, al punto 2.4.2, che lo Stabilimento “è esercito ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata dalla Provincia di Pisa con Determinazione n. 535 del 31/01/2013 e s.m.i., che comprende ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. anche l'autorizzazione agli scarichi idrici”.*

*Tuttavia si rappresenta che la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale, come specificato nella Parte II - allegato IX del D.Lgs. n.152/2006, non ricomprende l'autorizzazione e/o concessione ai fini idraulici dei suddetti scarichi di cui all'art.3 della L.R. n. 41/2018, alla R.D. n.523/1904, al DPGR n.42/R/2018 e al DPGR n.60/R/2016.*

*Per quanto sopra in fase riesame dell'AIA attualmente in corso sarà necessario da parte del Proponente acquisire la suddetta autorizzazione/concessione idraulica per i medesimi scarichi idrici nel Fosso in argomento. Maggiori informazioni per la presentazione a questo Settore dell'istanza in questione sono disponibili al link [- il Settore Autorizzazioni ambientali \(ora Autorizzazione integrata ambientale\), con nota prot. 0263873 del 30/06/2022 ha evidenziato :](https://www.regione.toscana.it/~modulistica-per-latutela-delle-opere-idrauliche-e-la-gestione-delle-risorse-idriche-e-della-costa.”;”</a>;</i></p></div><div data-bbox=)*

*“Lo Stabilimento di trattamento fanghi del Consorzio Aquarno S.p.A. utilizza i fanghi di depurazione prodotti dalla medesima società nell'ambito di una installazione AIA (Codice IPPC 6.11 e 5.3 lett. a) recentemente autorizzata dal Settore scrivente con Decreto n. 21544 del 29 dicembre 2021.*

*L'impianto di depurazione utilizza principalmente fasi di trattamento ossidativo biologico collegate ad una ampia sezione di nitrificazione-denitrificazione. Trattamenti di sedimentazione secondaria conseguenti alla attivazione di cicli Fenton producono fanghi di natura diversa ascrivibili al EER 19.08.14. Detti fanghi che rappresentano una quota minoritaria dei fanghi complessivi sono oggetto di un obiettivo di riduzione/eliminazione per il quale è in corso una sperimentazione.*

*L'installazione AIA di Aquarno Spa che si riferisce al Depuratore autorizzata con Decreto n. 21544 del 29 dicembre 2021 produce principalmente fanghi identificati a codice EER 19.08.12. L'installazione termina con l'ingresso di detti fanghi al fangodotto che non fa parte del complesso depurativo.*

*Nel Piano di Monitoraggio e controllo recepito in allegato B al decreto Dirigenziale di AIA n. 21544/2020 è stata inoltre prevista una registrazione giornaliera della portata ed una registrazione annuale dei quantitativi di detti fanghi, distinta per tipologia.*

*Il trattamento dei fanghi esistente del Consorzio Aquarno S.p.A. (Ex Ecoespanso Spa) ubicato in Santa Croce sull'Arno (PI) è disciplinato dalla AIA rilasciata dalla Provincia di Pisa con Determinazione n. 535 del 31/01/2013 e s.m.i. così come modificata dal Decreto Dirigenziale del Settore aut. rifiuti n. 8995 del 26/06/2017 della Regione Toscana, che, tra gli altri aggiornamenti, ha introdotto la possibilità di immettere nel processo di trattamento del rifiuto, anche fanghi identificati con codice EER 190814, provenienti da fuori regione, fanghi che la società parrebbe non aver mai ritirato. Con Decreto Dirigenziale del Settore aut. rifiuti n.20698 del 17/12/2019 della Regione Toscana è stata autorizzata l'attività di miscelazione tra il flusso di fango centrifugato, in uscita dalla sezione di disidratazione in testa all'impianto AIA, autorizzato nel 2013, ed il flusso di granulato inerte (KEU), in uscita dalla sezione di incenerimento, per ottenere un rifiuto con stato fisico ottimale per consentirne lo smaltimento in discarica con EER 190203. L'Allegato 2 al PRQA non si applica alla tipologia di impianto di cui trattasi, da valutare tuttavia se a livello di impatto ambientale-sanitario è necessario intensificare o estendere anche una tantum, le verifiche analitiche sui fumi ricorrendo anche a sistemi di misura in continuo di taluni parametri significativi e prevedendo possibilmente*

*anche controlli occasionali fuori programma, sulla qualità dei fanghi, sulla compatibilità dei medesimi con i processi di trattamento termico. A tale proposito è importante effettuare un attento monitoraggio dei sistemi utilizzati per evitare la conversione termica-ossidativa del Cromo III (assai abbondante nei fanghi impiegati) a Cromo VI intensificando i controlli già implementati per tale parametro.”;*

- il Settore Servizi pubblici locali Energia Inquinamento atmosferico, con nota prot. 0267357 del 04/07/2022, espressa sulla documentazione iniziale, con riferimento al piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati - Prb (delibera consiglio regionale 94/2014) e al Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente – Prqa (delibera consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72; delibere giunta regionale n. 1143/2020 e n. 1626/2020) esprime il seguente contributo:

“componente rifiuti:

*pianificazione:*

*parere favorevole :*

*Le operazioni che verranno effettuate nell'impianto si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel vigente Piano regionale di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 94/2014.*

*localizzazione:*

*richiesta integrazioni:*

*Per quanto in dettaglio indicato in premessa si ritiene che il proponente debba presentare una analisi dello stabilimento in rapporto ai criteri di localizzazione contenuti nel piano regionale rifiuti e bonifica siti inquinati, nei termini indicati in dettaglio in premessa.*

*Si ricorda che la verifica della localizzazione in rapporto al piano regionale, da effettuare nell'ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale postuma, ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, se necessario, mettere in atto azioni di mitigazione degli impatti connessi.*

componente qualità dell'aria:

*parere favore con le seguenti prescrizioni/raccomandazioni:*

*Per quanto in premessa, si rende necessario che nelle attività ricadenti nei comuni appartenenti alle aree di superamento di cui alla delibera di Giunta regionale 1182/2015 e comprese nella tabella soprastante, siano attuate le necessarie misure di mitigazione e/o contenimento relativamente all'inquinante oggetto della criticità e dei suoi precursori.*

*Nel corso della procedura autorizzatoria, si raccomanda pertanto l'applicazione dei valori limite indicati nel documento tecnico – Allegato 2 – del Prqa ovvero, qualora presenti, quelli delle specifiche Bat settoriali con particolare riferimento agli inquinanti emessi oggetti di criticità ambientale nella zona di riferimento.”;*

Con la successiva nota prot. 0426786 del 09/11/2022, espressa sulla documentazione integrativa e di chiarimento e in particolare sull'analisi del sito in rapporto ai criteri di localizzazione contenuti sia nel paragrafo 3.1 “impianti di incenerimento e coincenerimento” che del 3.5 “altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria” dell'allegato 4 al Prb, ha evidenziato che:

*“[...]*

*Prendendo atto della predette risultanze si ricorda che, essendo nell'ambito di un procedimento di Via postuma di un impianto esistente, gli eventuali criteri “escludenti” rilevati sono valutati come “penalizzanti”, e che la verifica della localizzazione dell'insediamento in rapporto al piano regionale ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, ove necessario, mettere in atto azioni di mitigazione e/o compensazione degli impatti connessi.*

*Si raccomanda pertanto di effettuare, in accordo con i soggetti competenti, una valutazione dei possibili impatti dovuti alle criticità emerse, finalizzata unicamente a valutare la necessità di adottare misure di mitigazione degli impatti stessi, eventuali e ulteriori rispetto alla situazione in essere, e quindi precisamente:*

- con il settore genio civile relativamente all'interferenza dell'area con la fascia di rispetto del fosso Maestro Dogaia, lungo il confine ovest;*
- il comune di Santa Croce sull'Arno in merito all'interferenza dell'area dell'impianto con la fascia di rispetto della Nuova Bretella del Cuoio;*
- con l'attuale gestore della linea elettrica in merito all'interferenza dell'area con la fascia di rispetto della linea di alta tensione;*
- con il settore bonifiche per il procedimento PI-1006 in atto sull'area;*
- con il settore genio civile e il comune per quanto riguarda la presenza sull'area della classificazione a pericolosità idraulica media P2;*
- con il soggetto competente relativamente alla tutela dell'“Area sensibile dell'Arno”, al cui interno ricade*

lo stabilimento in esame.

#### Conclusioni:

##### Componente rifiuti Localizzazione

parere favorevole con le seguenti prescrizioni/raccomandazioni:

Considerato che la verifica dei criteri nella via postuma ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, ove necessario, mettere in atto azioni di mitigazione degli impatti connessi, in merito alla localizzazione dovranno essere valutate le eventuali e/o ulteriori opere di compensazione e/o accorgimenti specifici per l'area, con i soggetti competenti le tutele per i rispettivi aspetti, così come meglio descritto nella parte istruttoria.

Relativamente all'aspetto della pianificazione e della qualità dell'aria si conferma il parere già espresso con il precedente protocollo n.0267357 del 04/07/2022.”;

- ARPAT Dipartimento di Pisa con nota prot. 0291862 del 21/07/2022, espressa sulla documentazione iniziale, ha rilevato la necessità di chiedere al proponente documentazione integrativa relativamente alle componenti ambientali atmosfera, riportando alcune raccomandazioni e prescrizioni che potranno essere recepite nella successiva fase autorizzativa;

ARPAT, con la successiva nota del 23/11/2022, espressa sulla documentazione integrativa, fa presente quanto segue:

#### “Emissioni in atmosfera

• Al fine di limitare le emissioni diffuse sia di carattere odorigeno che pulverulente, la Ditta propone interventi migliorativi quali : 1. nuova coclea convogliatrice tubolare chiusa in AISI 304, che sostituirà il tratto orizzontale dell'elevatore a tazze in quota, 2. nuova linea di aspirazione che collegherà l'elevatore a tazze con il Post Combustore, 3. eventuale sostituzione, se necessaria, del telo ignifugo.

Si valutano positivamente tali interventi, prendendo atto che i nuovi componenti saranno installati in concomitanza della fermata prevista per gennaio 2023.

• Le funzioni di taratura, rilevate nel corso delle verifiche svolte nella settimana dal 18 al 22 luglio 2022, sono state già inserite nello SME (presente all'emissione E1) in data 19/09/2022 e comunicate agli enti il 21/09/2022, per cui il sistema SME è attualmente conforme alla norma UNI EN 14181 ed a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006.

• Per rispondere alla richiesta di integrazioni inerente allo “Studio di dispersione” il proponente ha effettuato uno studio modellistico col software CALPUFF, per stimare le deposizioni al suolo di PCDD/F e di PCB emessi dal camino E1, mediante l'applicazione della metodologia sviluppata da US-EPA nel documento EPA-530-R-05-006, September 2005 “Human Health Risk Assessment Protocol for Hazardous Waste Combustion Facilities”. In relazione a ciò è stata eseguita una nuova simulazione per la stima delle concentrazioni atmosferiche di PCDD/F e PCB correlate dalle emissioni dello stesso camino E1, nell'ipotesi conservativa che tutta la massa di inquinante emessa rimanga in atmosfera senza subire trasformazioni chimiche, considerando una concentrazione nei fumi inferiore rispetto a quella fissata dall'AIA vigente (0,1 ng I-TEQ/Nm<sup>3</sup>, rif. fumi secchi all' 11% O<sub>2</sub>) e pari a quella dichiarata nella documentazione di riesame dell'AIA tuttora in corso (0,06 ng I-TEQ/Nm<sup>3</sup>, rif. fumi secchi all' 11% O<sub>2</sub>).

Dallo studio si evince che i valori massimi nel dominio di calcolo risultano inferiori alle soglie di valutazione prese a riferimento (1) Van Lieshout et al., 2001, (2) Cornelis et al., 2007), a loro volta inferiori a quelle indicate dall'OMS come non significative per la salute.

• La Ditta ritiene non necessario procedere con una specifica valutazione dell'impatto olfattivo e con la predisposizione di uno specifico piano di gestione degli odori. Qualora in futuro emergessero ulteriori criticità, sarà cura di ARPAT proporre approfondimenti in tal senso.

#### Scarichi idrici e AMD

Al paragrafo 5.2.1 del documento di cui al punto 1, la società dichiara che : “In considerazione del fatto che l'unico scarico in corpo idrico superficiale dello Stabilimento, ai sensi dell'AIA vigente, riguarda l'eventuale troppo pieno della vasca di raccolta delle acque meteoriche dilavanti le coperture, le acque meteoriche dilavanti i piazzali puliti e le acque di lavaggio dei piazzali puliti a servizio dell'area sud dello Stabilimento (ovvero acque provenienti da aree non contaminate, che confluiscono nel Fosso Maestro Dogaia), nel SIA non si è proceduto con l'approfondimento dello stato qualitativo dei corpi idrici presenti nell'area vasta considerata”.

Non si hanno osservazioni.

Al paragrafo 6.2 dello stesso documento di cui al punto 1, la società descrive gli scarichi generati dallo stabilimento, già oggetto di valutazione nel ns. precedente parere del 21.07.2022, in merito ai quali non si hanno osservazioni.

*Al paragrafo 2.4.2 del documento di cui al punto 2, per quanto riguarda la necessità di acquisire le necessarie autorizzazioni/concessioni idrauliche per gli scarichi nel fosso Maestro (acque di seconda pioggia S1 e S2), la società dichiara che potranno essere richieste nell'ambito del riesame AIA in corso. Non si hanno osservazioni in merito a quanto dichiarato dalla società. In conclusione, si esprime valutazione positiva in merito alla documentazione integrativa presentata dal Consorzio Aquarno S.p.A.”;*

- il Settore Autorizzazione rifiuti, con nota prot. 0296699 del 26/07/2022, espressa sulla documentazione iniziale, in relazione alla modifica impiantistica già realizzata e operante ha fatto presente quanto segue:

“[...]

*Per il secondo aspetto, ossia l'avvenuta installazione di un serbatoio di accumulo del fango chimico fisico, con nota prot. n.72872 del 23.02.2022, la Regione Toscana, nei confronti di Aquarno S.p.A., aveva avviato un procedimento amministrativo di diffida finalizzato a ripristinare e garantire la conformità della gestione dell'impianto di Via Sant'Andrea nel rispetto di quanto prescritto nel vigente provvedimento di AIA, per quanto concerne la gestione dei fanghi prescrivendo quanto segue: dovrà essere ripristinata presso l'insediamento ex Ecoespanso la gestione prevista in origine dall'autorizzazione, ovvero l'immissione dei fanghi terziari nella stessa vasca dove confluiscono i fanghi biologici, con tutte le centrifughe presenti dedicate alla disidratazione del refluo in uscita dalla suddetta vasca Su tale modalità di gestione ARPAT, con nota del 28.3.22, prot. 128847, si era espressa nel seguente modo:*

*la motivazione tecnica addotta dal gestore nel voler mantenere i due flussi di fanghi separati, è ragionevole e condivisibile, nonostante inizialmente (documentazione agli atti alla base del rilascio dell'AIA) non avvenisse in questo modo (i due flussi venivano immessi nella stessa vasca all'ingresso dell'impianto, dove avveniva l'omogenizzazione).*

*Successivamente l'ARPAT, in sede di valutazione degli scritti difensivi di Aquarno, con nota prot. R.T. n. 237318 del 9.06.2022, così si esprimeva in via definitiva: preso atto di quanto sopra, tenuto conto di quanto già riportato nella ns. precedente valutazione del 28/01/2022 (prot.ARPAT N.6849) e considerato che la società ha presentato istanza di modifica dell'AIA vigente, al fine di sanare la situazione attuale di gestione dei flussi di fango in ingresso all'impianto, si ritiene che il procedimento di diffida possa essere archiviato.*

*Pertanto lo scrivente Settore, con nota del 22.06.22, prot. 253496, comunicava ad Aquarno S.p.A. l'archiviazione del procedimento di diffida non ravvisando elementi di criticità”.*

*Inoltre ha fatto presente che “... è in corso il procedimento di riesame della intera installazione con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, disposto sull'installazione nel suo complesso ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, lettera a, del D. Lgs. 152/06, come da istanza del 5.04.2022, protocollo R.T. n.144193. Tale procedimento di riesame è attualmente sospeso in attesa degli esiti della VIA Postuma e della documentazione integrativa richiesta con nota R.T. prot. n. 151529 dell'11.04.22.*

*In data 12.05.2022, con protocollo n. 194483, lo scrivente Settore ha ricevuto una nota con la quale Aquarno S.p.A. ha comunicato l'intenzione di dismettere la sezione dell'impianto dedicata alla produzione del Plastofill. In riferimento a tale comunicazione si fa presente che dalla lettura dell'AIA vigente ( Decreto della Provincia di Pisa n. 535 del 31.1.2013 e ss.mm..ii.) emergono i seguenti elementi:*

.....

*Pertanto, ritenuto che la dismissione della sezione dedicata alla produzione di Plastofill comporti il venir meno di un'attività fondamentale dell'impianto, tale da pensare ad un suo nuovo inquadramento, lo scrivente settore ha comunicato ad Aquarno S.p.A. che tale dismissione, per la sua approvazione, dovrà essere ricondotta, come già lo è, nell'ambito del procedimento di riesame, con valenza di rinnovo dell'autorizzazione, disposto sull'installazione nel suo complesso ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/06, attualmente in corso.*

*3 – Si porta a conoscenza, inoltre, che con nota dell'11.04.22, prot. 151529, era stato comunicato ad Aquarno che la documentazione trasmessa per il riesame non era completa in quanto non era presente la documentazione attestante le condizioni previste all'art. 237 octies del D. Lgs. n. 152/2006. A tal proposito si segnala che la R.T., per impianti analoghi, in fase di riesame ai fini di rinnovo, sta effettuando le verifiche di cui all'art. 237 octies, commi 3 e 4, da condursi con le modalità di cui al comma 7 del medesimo articolo come verifica ex post. Infatti le assunzioni di principio presenti al paragrafo 3.2.3.1 Post-combustore e caldaia dello Studio di Impatto Ambientale presentato da Aquarno S.p.A. in sede di VIA Postuma non consentono di effettuare le valutazioni e le verifiche chieste dalla normativa di riferimento prima citata.”;*

il Settore Autorizzazione rifiuti, con la successiva nota del 18/11/2022, espressa sulla documentazione integrativa, confermato, in via preliminare, quanto già espresso nel precedente contributo istruttorio del 26/07/2022, in relazione alle integrazioni pervenute in risposta ai rilievi espressi, fa presente quanto segue:

“[...]

*1 - dismissione della sezione dedicata alla produzione di Plastofill.*

*Con nota prot. 253908 del 22.06.22 abbiamo comunicato formalmente ad Aquarno S.p.A. che la modifica relativa alla dismissione della sezione dedicata alla produzione di Plastofill comporta un nuovo inquadramento dell'impianto da ricondurre nell'ambito del procedimento di riesame, con valenza di rinnovo dell'autorizzazione, disposto sull'installazione nel suo complesso ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/06, attualmente in corso. Tale modifica e le sue conseguenze in termini gestionali, impiantistici e di inquadramento dell'installazione dovranno essere necessariamente esaminate in quella sede.*

*2 – documentazione attestante le condizioni previste all'art. 237 octies del D. Lgs. n. 152/2006.*

*La Regione Toscana, per impianti analoghi, in fase di riesame ai fini di rinnovo, sta effettuando le verifiche di cui all'art. 237 octies, commi 3 e 4, da condursi con le modalità di cui al comma 7 del medesimo articolo come verifica ex post avvalendosi di un Accordo di collaborazione scientifica con l'Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale Stante l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Aquarno S.p.A. sono emersi elementi di incompatibilità per l'espressione del parere da parte di UNIPI e pertanto sarà necessario ricorrere ad altro Consulente (esempio altra Università) per l'espressione del parere richiesto che ha una connotazione fortemente specialistica.*

*Pertanto, al momento, non possiamo dare una valutazione sulla documentazione trasmessa da Aquarno S.p.A., ma solo limitarci, in questa fase, a prendere atto della dichiarazione conclusiva di Aquarno ossia " l'impianto opererà nel rispetto delle condizioni fissate dal comma 3 dell'art. 237 octies del D.Lgs 152/06", fermo restando che quanto dichiarato e documentato dovrà essere sottoposto alla verifica da parte del Consulente, al momento non individuato, utilizzando la metodologia già utilizzata dall'Università di Pisa ossia ricorrendo alla modellizzazione CFD o altra metodica equivalente.”;*

- il Settore Tutela della natura e del mare, con nota prot. 0299450 del 27/07/2022, espressa sulla documentazione iniziale, ha rilevato la necessità di chiedere al proponente documentazione integrativa relativamente ai possibili impatti connessi agli scarichi in relazione allo stato idrico del canale dell'Usciana e le contigue aree della Rete Natura 2000 che risultano in stretta connessione con detta via d'acqua;

il Settore Tutela della natura e del mare, con la successiva nota del 21/11/2022, espressa sulla documentazione integrativa, ha fatto presente quanto segue:

“[...]

*Dalla documentazione di integrazione presentata acquisita al protocollo di settore n. 0390025 del 13/10/2022 che va a completare la fase di Screening di incidenza, e soprattutto dalle “condizioni d'obbligo” analizzate nei documenti che nel loro complesso formano lo Screening (così come definite dalla DGR 13 del 10/01/2022), emerge che queste sono state affrontate e conseguentemente è stata data motivazione circa la loro mancata applicazione, in modo sufficientemente esaustivo. Le problematiche connesse agli scarichi in relazione allo stato idrico del canale dell'Usciana, il mantenimento dell'integrità dei Siti della rete Natura 2000 e le possibili incidenze sulla conservazione di specie/habitat per i quali il Siti sono stati designati, in linea con l'interpretazione ufficiale dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, contenuta nella Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat, predisposta nel 2019 dalla Commissione Europea, D.G. Ambiente, e le relative informazioni fornite, sono state analizzate nella documentazione di integrazione allo Screening di incidenza.*

*Le indicazioni fornite dal proponente hanno pertanto risposto in modo esaustivo alle problematiche evidenziate dallo scrivente Settore. Le sopra richiamate indicazioni sono state analizzate e valutate nei confronti dell'obiettivo strategico che occorre perseguire che è “la tutela complessiva della biodiversità” dei Siti Natura 2000, il mantenimento di alti livelli di biodiversità e la messa in atto, contemporaneamente, di azioni di contrasto alla perdita di biodiversità dovuta all'azione antropica.*

#### Conclusioni

*In considerazione del fatto che l'area interessata dallo stabilimento si colloca nelle vicinanze dei Siti della Rete Natura 2000 ZSC “Cerbaie” e ZPS “Montefalcone”, si ritiene che le informazioni fornite permettano all'autorità competente di concludere che gli interventi proposti e l'attività non risultano in contrasto con gli obiettivi di conservazione del Sito (stabiliti nella D.G.R. 644/2004) e con le misure contenute nella D.G.R.*

*1223/2015 (misure di conservazione per i SIC toscani). Lo Screening e l'analisi condotta dal proponente evidenziano che non sarebbero rilevabili incidenze significative sulla Rete Natura 2000.*

*Pertanto ai fini del procedimento previsto dall'art. 88 della L.R. 30/2015, esprime la seguente valutazione, effettuata in base alle informazioni fornite ed ai successivi approfondimenti istruttori: è possibile concludere in maniera oggettiva che l'intervento non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il*

*mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.”;*

Terminata l'illustrazione dei pareri pervenuti, il Settore VIA passa la parola ai presenti.

ARPAT chiede al Proponente un chiarimento in relazione al fatto che non ritiene necessario predisporre un piano di gestione degli odori.

Sulla questione si svolge quindi un confronto tra il proponente ed i presenti.

Il proponente prendendo atto dei rilievi svolti in questa sede si rende disponibile a depositare entro il 02/12 p.v. un documento di precisazione e sintesi sull'impatto odorigeno e sugli strumenti da porre in essere in via preventiva per evitare fenomeni di maleodoranze.

Il Comune di Santa Croce sull'Arno ritiene indispensabile la presentazione di questa documentazione.

In relazione a quanto osservato nell'ultimo contributo istruttorio del Settore SPLEIA che in conclusione, in relazione ai criteri di localizzazione, esprime *“parere favorevole con le seguenti prescrizioni/raccomandazioni:*

*Considerato che la verifica dei criteri nella via postuma ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, ove necessario, mettere in atto azioni di mitigazione degli impatti connessi, in merito alla localizzazione dovranno essere valutate le eventuali e/o ulteriori opere di compensazione e/o accorgimenti specifici per l'area, con i soggetti competenti le tutele per i rispettivi aspetti, così come meglio descritto nella parte istruttoria”:*

Il proponente chiede che venga svolto un chiarimento sull'effettiva competenza dei soggetti indicati nella nota ed inoltre che venga chiesta una specifica a chi ha emesso il parere se si tratti di prescrizioni oppure di raccomandazioni. Relativamente all'elettrodotto il Proponente rileva che la linea elettrica ha un impatto sull'impianto, quando invece la via postuma dovrebbe individuare gli impatti che l'impianto ha sul territorio.

Il comune di Santa Croce rileva che diversamente da quanto indicato il soggetto competente relativamente alla Nuova Bretella del Cuoio è la Provincia di Pisa

I presenti per il Settore VIA, vista l'assenza all'odierna riunione:

- di un rappresentante del Settore regionale Servizi pubblici locali, Energia e Inquinamento atmosferico che ha emesso il contributo istruttorio;
- di alcuni dei Soggetti competenti indicati nel suddetto contributo istruttorio;

rilevano la necessità di acquisire un chiarimento dal Settore SPLEIA nonché di consultare i Soggetti competenti che saranno indicati.

Considerato che ai sensi del punto 9 dell'Allegato A alla DGR 931/2019 “Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della l.r. 10/2010” :

*9. Il provvedimento di VIA è adottato decorsi 60 giorni dalla conclusione della fase di consultazione, ovvero dal deposito della documentazione integrativa nel caso in cui la struttura operativa non disponga sulla medesima una nuova fase di consultazione del pubblico. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e*

*indagini di particolare complessità, la struttura operativa, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, dandone tempestivamente comunicazione al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento.*

i lavori della Conferenza dei Servizi si devono concludere in tempo utile da consentire il rispetto dei tempi previsti dalla sopra citata DGR 931/2019 (26/12/2022).

PER TUTTO QUANTO SOPRA esposto, visto e considerato, i presenti decidono di sospendere e aggiornare i lavori della Conferenza dei Servizi istruttoria ad una successiva riunione fissata per il giorno 07/12 p.v. alle ore 10:00, da convocare a cura del Settore VIA regionale.

Non essendovi null'altro da discutere, l'Ing. De Bernardinis, data lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 11:40 e dispone la trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale.

Firenze, 24 novembre 2022

<b>I partecipanti alla Conferenza</b>	<b>Firma</b>
Marco Paoli	<i>Firmato digitalmente</i>
Gabriele Cerri	<i>Firmato digitalmente</i>

Ing. Anna Maria De Bernardinis  
(delegata con OdS n.6 del 17/11/2022)  
*(Firmato digitalmente)*

Firenze, 24/11/2022